

TI_GERICHTE 52.2010.300 vom 21. September 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-09-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2010.300

FR: TI_GERICHTE 52.2010.300 du 21 septembre 2010

IT: TI_GERICHTE 52.2010.300 del 21 settembre 2010

Regeste

Permesso CE/AELS per confinanti

Erwägungen

E. 5

cpv. 1 dell'Allegato I ALC soggiace a criteri meno restrittivi, ragione per cui la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli di quelle del menzionato accordo. 3. 3.1. Come accennato in narrativa, in passato RI 1 ha interessato le autorità giudiziarie penali del suo Paese d'origine. Il 12 gennaio 1995, in parziale riforma della sentenza 21 febbraio 1994 della Corte di Assise di _____, la Corte di Assise di Appello di _____ lo ha condannato a 22 anni e 10 mesi di reclusione e a una multa di lire 1'100'000 (pari a euro 568.10), per omicidio continuato commesso il 18 febbraio 1992, detenzione illegale di armi e munizioni continuata, violazione delle norme sul controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi continuata ed esplosioni pericolose continuate. Egli è stato inoltre condannato alla pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a una misura di sicurezza (casa di cura e di custodia per 3 anni). 3.2. Il reato di omicidio, volontario e plurimo, di cui si è reso colpevole il ricorrente in Italia, ha un peso determinante nell'ambito del presente giudizio in quanto tocca un bene giuridico, la vita umana, fondamentale per la nostra società. Esaminando nel dettaglio i fatti del 18 febbraio 1992 che hanno portato alla sua condanna a 22 anni di reclusione, va rilevato che egli ha "con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso e con premeditazione, mediante colpi di arma da fuoco, cagionato la morte della moglie e di _____ attingendo ciascuna persona offesa al capo con un colpo di arma da fuoco, nonché per aver detenuto e portato in luogo pubblico una pistola semiautomatica Beretta calibro 7.50, con matricola abrasa, esplodendo i colpi di arma da fuoco all'interno dell' _____ di _____ " (cfr. ordinanza 27 maggio 2008 dell'Ufficio del Magistrato di Sorveglianza di _____, pagg. 1 e 2). Con questi gravissimi reati, l'insorgente ha dimostrato di rappresentare una minaccia sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società. 3.3. Il 16 ottobre 2007, RI 1 è stato affidato in prova ai servizi sociali fino al 19 aprile 2008, data corrispondente all'ultimo giorno di pena detentiva (a seguito dell'applicazione di 1350 giorni di liberazione anticipata e dell'indulto, nella misura di 3 anni). Con ordinanza 27 maggio 2008, il Magistrato di sorveglianza di _____ ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata nei confronti del ricorrente e il 21 maggio 2009 il Tribunale di sorveglianza di _____ ha dichiarato estinta la pena ed ogni altro effetto penale, a seguito dell'esito positivo del suo affidamento in prova. Ora, il fatto che il Magistrato di Sorveglianza di _____ non lo consideri più socialmente pericoloso e che sia stato liberato anticipatamente, non osta al provvedimento impugnato, che è di natura amministrativa. Giova infatti ricordare che l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri

persegue uno scopo differente: il giudice penale tiene conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato, mentre per l'autorità amministrativa è determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 122 II 433 consid. 2b, 120 Ib 129 consid. 5, 114 Ib 1 consid. 3a). Queste considerazioni valgono anche per uno straniero condannato, le cui condizioni di soggiorno sono disciplinate dall'ALC (DTF 129 II 215, consid. 7.4.). Del resto, non occorre stabilire con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro per poter adottare misure per ragioni di ordine pubblico. Non si deve infatti esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare a simili misure. Questo dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante, minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 130 II 493 consid. 3.3, 176 consid. 4.3.1). Ciò che è il caso nella presente fattispecie. Tanto più che il ricorrente è stato affidato in prova ai servizi sociali sino al 19 aprile 2008 e che la pena è stata dichiarata estinta soltanto il 21 maggio 2009. Non si può quindi rimproverare all'autorità cantonale di avere abusato del proprio potere d'apprezzamento. Vista la gravità dei reati commessi e che egli è a piede libero soltanto da poco tempo, si deve sostanzialmente convenire con il Consiglio di Stato che, attualmente, dal profilo amministrativo l'insorgente rappresenta ancora una minaccia effettiva e sufficientemente grave per la società, tale da legittimare il rifiuto di rilasciargli un permesso per confinanti per ragioni di ordine pubblico. 4. L'autorità dipartimentale ha inoltre rimproverato a RI 1 di avere fornito delle informazioni inveritiere al momento della richiesta del permesso. 4.1. Anche tale circostanza potrebbe avere un certo peso nella decisione se rilasciare un permesso per confinanti all'interessato. In effetti, secondo l'art. 62 LStr, in relazione con l'art. 24 OLCP, l'autorità può allontanare o respingere uno straniero se sussiste un motivo di revoca – tra l'altro - se egli o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali (lett. a). Il motivo di revoca previsto dall'art. 62 lett. a LStr, corrisponde a quello dell'art. 9 cpv. 4 lett. a dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS), la cui giurisprudenza resta applicabile (STF 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1 e 2C_793/2008 del 27 marzo 2009 consid. 2.1). In base a tale disposizione sono considerati essenziali, non soltanto i fatti riguardo ai quali l'interessato è espressamente interrogato, ma anche quelli di cui deve conoscere la rilevanza ai fini della decisione sulla concessione del permesso richiesto; egli non è inoltre liberato dal suo obbligo di informare nemmeno quando gli organi preposti, dando prova della necessaria diligenza, avrebbero potuto accertare essi stessi i fatti determinanti (STF 2C_744/2008 del 24 novembre 2008 consid. 5.1 e 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 con rinvii). Occorre infine che il silenzio in merito a un fatto o l'informazione errata siano finalizzati all'ottenimento dell'autorizzazione di soggiorno o di domicilio richiesta (STF 2C_60/2008 del 9 giugno 2008 consid. 2.2.1 e 2A.33/2007 del 9 luglio 2007 consid. 4.1). Per ammettere una simile intenzione non è però necessario che lo straniero sia sicuro dell'importanza degli stessi; anche in questo caso, è sufficiente che egli ne dovesse riconoscere la rilevanza in base alle circostanze (STF 2C_633/2009 del 22 marzo 2010 consid. 3.1 e 2C_651/2009 del 1° marzo 2010 consid. 4.1.1 con rinvii). In questo senso, non occorre quindi che il richiedente agisca in malafede. 4.2. Dall'inserito di causa, risulta con tutta evidenza che in diverse occasioni l'insorgente non ha informato correttamente l'autorità dipartimentale circa la sua situazione dal profilo penale nel suo Paese d'origine. Innanzitutto, nel formulario 3 luglio 2009 di "autocertificazione dei precedenti penali per i cittadini UE-AELS e di Stati terzi dove non

vige l'obbligo della presentazione del certificato penale", prodotto nell'ambito di una sua precedente domanda volta a ottenere un permesso per frontalieri e poi decaduta a seguito della rescissione del contratto da parte del suo datore di lavoro, il ricorrente aveva indicato di essere stato condannato in Italia, ma di non avere procedimenti penali pendenti allorquando dal "Certificato dei carichi pendenti" presso il Tribunale civile e penale di _____ del 20 luglio 2009 è risultato che nei suoi confronti era aperto un procedimento per lesione personale e ingiuria, fatti accaduti il 24 aprile 2008 a _____. Nel formulario di autocertificazione del 22 gennaio 2010 prodotto invece nell'ambito della domanda di rilascio del permesso per confinanti che ha dato origine alla presente vertenza, egli ha dichiarato - tra le altre cose - di non essere mai stato condannato, ciò che non corrisponde evidentemente alla verità. In siffatte circostanze, si può quindi ritenere che l'interessato ha sottaciuto un fatto essenziale per il rilascio del permesso da lui richiesto. Bisogna pertanto concludere che anche questo rimprovero è tale da giustificare il diniego del permesso per confinanti CE/AELS all'insorgente. 5. A questo punto occorre verificare la proporzionalità della misura pronunciata dalla Sezione della popolazione. RI 1 risiede a _____. Il rifiuto di rilasciargli l'autorizzazione richiesta per esercitare un'attività lucrativa in Svizzera come frontaliere, lo colpisce quindi unicamente sul piano professionale. Da questo profilo, gli effetti del provvedimento querelato sulla sua persona appaiono tutto sommato contenuti. Certo, il provvedimento gli impedisce di lavorare in Ticino come operaio edile. Bisogna comunque considerare che l'insorgente ha già svolto tale attività durante l'intero 2008 in Italia (ricorso ad 1) e non dimostra l'impossibilità di ritrovare tale genere di lavoro nella sua regione. Di conseguenza, un'attenta ponderazione di tutti gli interessi in gioco permette di ritenere proporzionato il provvedimento adottato dall'autorità inferiore. I motivi di interesse pubblico alla base del diniego di un permesso per confinanti nei suoi confronti va ancora considerato, quanto meno attualmente, prevalente rispetto a quello, privato, di poter lavorare in Svizzera. 6. La Sezione della popolazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, negando il rilascio di un permesso di lavoro per confinanti al ricorrente. La decisione censurata non procede in particolare da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata, per cui la medesima dev'essere confermata. 7. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 LPamm). Per questi motivi, visti l'ALC e l'Allegato I, nonché gli art. 10 lett. a LALPS; 2, 25, 35, 62 LStr; 80 OASA; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 LPamm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa e le spese di giustizia, per complessivi di fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale, del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: ; Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente II segretario